CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI INDIVIDUALI PER LA RICERCA
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Art. 1 – Finalità

1. I fondi stanziati annualmente dall'Ateneo per il finanziamento delle attività di ricerca individuale, in coerenza con l'azione 5.1.d del Piano Strategico di Ateneo ("Erogare fondi per finanziamenti individuali per promuovere le attività di ricerca dei singoli, il networking nazionale ed internazionale e la disseminazione dei risultati scientifici"), sono gestiti dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le risorse sono finalizzate a sostenere:
 a. le attività di ricerca individuale;
 b. la partecipazione a reti scientifiche nazionali e internazionali;
 c. la disseminazione dei risultati della ricerca;
 d. lo sviluppo progettuale e la partecipazione a bandi competitivi;
 e. i processi di internazionalizzazione e terza missione.

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono accedere ai fondi:
 a. professori di prima fascia;
 b. professori di seconda fascia;
 c. professori straordinari;
 d. ricercatori a tempo indeterminato;
 e. ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della L. 240/2010;
 f. ricercatori RTT ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 e successive modifiche.
2. I beneficiari devono risultare afferenti al Dipartimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed essere qualificati come "ricercatori attivi" ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Definizione di Ricercatore Attivo

1. È considerato "ricercatore attivo" il docente o ricercatore che abbia svolto, nell'ultimo anno solare, attività scientifica documentabile e coerente con le finalità istituzionali del Dipartimento e dell'Ateneo.
2. Ai fini dell'accesso ai fondi, il richiedente dovrà possedere almeno un requisito tra quelli di cui alle lettere a) e b) e almeno un ulteriore requisito tra quelli di cui alle lettere c), d) ed e). In particolare:
 a. pubblicazione di almeno un prodotto della ricerca con affiliazione e-Campus, attribuibile al Dipartimento ai fini VQR, pubblicato su rivista classificata Q1 in almeno una categoria bibliometrica;
 b. pubblicazione di almeno due prodotti della ricerca con affiliazione e-Campus, attribuibili al Dipartimento ai fini VQR, pubblicati su riviste almeno Q2;
 c. partecipazione, anche in assenza di finanziamento, ad almeno un bando competitivo nazionale o internazionale come componente di unità e-Campus;
 d. partecipazione ad attività di internazionalizzazione della ricerca, quali pubblicazioni con coautori affiliati a istituzioni estere, partecipazione a reti scientifiche internazionali, accordi di cooperazione, programmi Erasmus o iniziative equivalenti;
 e. partecipazione ad attività di terza missione e trasferimento tecnologico, quali collaborazioni con imprese ed enti, attività conto terzi, sviluppo brevettuale, prototipi, convegni divulgativi, proof of concept o attività assimilabili.
3. Il Consiglio di Dipartimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può inoltre valutare situazioni particolari debitamente motivate, con particolare riferimento a:
 a. personale neoassunto;
 b. periodi di congedo o sospensione dell'attività;
 c. casi di ripresa dell'attività scientifica successivi a interruzioni documentate;
 d. altre situazioni eccezionali coerenti con le finalità del regolamento.

Art. 4 – Adempimenti istituzionali

1. Per l'accesso ai fondi, il richiedente deve altresì aver adempiuto ai principali compiti istituzionali connessi alla ricerca, tra cui:
 a. aggiornamento del profilo IRIS e delle banche dati istituzionali;
 b. compilazione di censimenti, monitoraggi e form richiesti dall'Ateneo o dal Dipartimento;
 c. collaborazione alle attività di programmazione e progettazione della ricerca;
 d. disponibilità alla partecipazione a iniziative progettuali promosse dall'Ateneo o dal Dipartimento.
2. Il richiedente deve inoltre:
 a. aver assolto gli obblighi didattici assegnati dal Dipartimento nell'anno accademico precedente;

b. aver partecipato, nell'anno solare precedente, agli organi collegiali di competenza con una percentuale di presenza non inferiore al 70%, tenendo conto anche delle assenze giustificate.

Art. 5 – Criteri di ripartizione delle risorse

1. Il fondo annuale disponibile è ripartito secondo un criterio pesato, volto a sostenere in particolare le fasce iniziali della carriera accademica.
2. Ai fini della ripartizione si definiscono:
 - **F**: fondo totale disponibile;
 - **NP**: numero di professori ordinari, associati e straordinari attivi;
 - **NR**: numero di ricercatori attivi;
 - **NR12**: numero di ricercatori attivi con anzianità di servizio inferiore a 12 mesi.
3. La quota base individuale (**X**) è determinata dalla seguente formula:

$$X = \frac{F}{0.7 \cdot NP + 1.0 \cdot NR + 1.2 \cdot NR12}$$

4. Le quote individuali risultano pertanto pari a:
 - 0.7·X per professori ordinari, associati e straordinari;
 - 1.0·X per ricercatori;
 - 1.2·X per ricercatori con anzianità inferiore a 12 mesi.
5. La determinazione dei valori NP, NR e NR12 è effettuata sulla base dell'anagrafica del personale strutturato aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6 – Procedura di assegnazione

1. Il calcolo delle quote individuali è effettuato annualmente, di norma entro il primo trimestre successivo alla disponibilità delle risorse da parte dell'Ateneo.
2. Ai fini della ripartizione, il Dipartimento utilizza l'elenco del personale strutturato avente diritto, aggiornato alla data del 30 aprile di ciascun anno, ovvero ad altra data eventualmente definita dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con la programmazione dell'anno accademico.
3. Sulla base di tale elenco, il Dipartimento procede al calcolo della quota base e delle quote individuali spettanti secondo i criteri di cui al presente regolamento.
4. L'accesso effettivo ai fondi avviene su richiesta del docente o ricercatore interessato, mediante presentazione di apposita istanza contenente:
 a. la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per la qualifica di "ricercatore attivo";
 b. la descrizione della voce di spesa in accordo con l'art. 7..

5. Le quote assegnate e non utilizzate entro l'anno accademico di pertinenza possono essere cumulate negli anni successivi, nel rispetto dei limiti e delle modalità amministrativo-contabili previsti dall'Ateneo, previa approvazione da parte degli Organi di Governo.
6. In caso di approvazione della cumulazione dei fondi al punto 5, le somme assegnate dovranno essere utilizzate entro tre anni dall'attribuzione. Decorso tale termine, eventuali residui non utilizzati potranno essere riallocati dal Dipartimento secondo le modalità definite dagli Organi competenti e compatibilmente con i regolamenti amministrativi e contabili di Ateneo.
7. I risultati della ripartizione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Le risorse assegnate possono essere utilizzate, a titolo esemplificativo, per:
 c. partecipazione a convegni, workshop e scuole scientifiche;
 d. pubblicazioni scientifiche e relative spese di open access;
 e. missioni e soggiorni di ricerca;
 f. acquisto di materiale di consumo per attività scientifica;
 g. piccole attrezzature, licenze software e servizi online funzionali alla ricerca;
 h. acquisto di libri, banche dati e abbonamenti scientifici;
 i. servizi specialistici connessi alle attività di ricerca.
2. Le spese dovranno essere coerenti con le finalità istituzionali della ricerca e conformi al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.